



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

Piazza Municipio n.1 – 09033 Decimomannu

C.F. 80013450921 – P.I. 01419800923

@PEC : PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.DECIMOMANNU.CA.IT

SITO ISTITUZIONALE: WWW.COMUNE.DECIMOMANNU.CA.IT

VI Settore – Servizio Polizia Locale

e-mail Responsabile del Servizio: mloi@comune.decimomannu.ca.it

tel. 070/9660055 – 348/8577977

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI. CIG. 8967892A95 (approvato con determinazione del Settore Reg. Gen. N. __ del ____)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell'ATS - ASSL Cagliari, ai sensi della L. 14 Agosto 1991 n°281, della L.R. n. 21 del 18 maggio 1994 e sue modifiche ed integrazioni, nonché delle direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17/39 del 27/4/2010.

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

- a)** custodia, cura e mantenimento dei cani dei cani randagi nel numero approssimativo di 31 (trentuno) presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà dell'appaltatore;
- b)** tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi, senza ulteriore onere economico per l'appaltatore;
- c)** trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti in struttura presso impianto autorizzato di incenerimento (la carcassa dovrà essere conservata integralmente tramite congelamento);

ART. 2 - REQUISITI DELLA STRUTTURA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti gestori in possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune, dalla ASSL competente territorialmente e da altri enti competenti.

La struttura dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti contenuti nel DPRG 1/99 artt. 3 e 4 ed essere ubicata ad una distanza non superiore ai 50 km dal comune di Decimomannu, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010.

Il personale addetto alla struttura dovrà, a pena di esclusione essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti ed in regola con il versamento di oneri previdenziali e fiscali alla data di pubblicazione del bando di gara.

La ditta deve, a pena di esclusione, essere in regola alla data di pubblicazione del bando con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e smi relativamente agli obblighi per la sicurezza sul lavoro.

In tal senso dovranno essere comunicati in sede di gara, a pena di esclusione, i nominativi dei responsabili della sicurezza e del responsabile dei lavoratori.

La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara e acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 3 - CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti sarà effettuato dall'ASSL Cagliari - Servizio Veterinario, previa richiesta della Polizia Locale di Decimomannu. Il ritiro degli animali dal territorio comunale di Decimomannu ed il trasporto alla struttura canile della ditta aggiudicataria, sarà a carico della ASSL Cagliari. Rimane a carico dell'appaltatore come individuato dall'esito di gara, trasferire a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell'ente presso il proprio canile in caso di appaltatore diverso da quello attuale.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dalle seguenti fonti normative:

Comunitarie: Regolamento 2003/998/CE

Nazionali: DPR 320/1954 (Reg.Polizia Veterinaria); DPR 31.3.1979; L.281/1991; L.266/91 (legge quadro sul volontariato); D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali); Circolare 14.05.2001 n.5 del Ministero della Sanità; DPCM 28.02.2003; L.189/2004; Circolare 2725/Pl.8.d/318 del 27.7.2006 del Ministero della Salute; DM 23.03.2007; Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6.8.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina); del 18.12.2008, modificata il 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche e di bocconi avvelenati); OM 3.3.2009, e successive proroghe (tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani).

Regionali: LR n. 39 del 13.9.1993; LR n. 21 del 18.05.1994; LR n.35 del 01.08.1996; DPRG 4.3.1999, N. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35); delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 e relativo allegato contenente "direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione".

Comunali: Regolamento comunale per l'adozione di cani randagi.

La Ditta affidataria dovrà provvedere a:

- a) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- b) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- c) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- d) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- e) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere inoltre seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto altro dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;
- f) consentire l'accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animale stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere un orario di apertura al pubblico di almeno 4 ore giornaliere per almeno 6 giorni la settimana (festivi esclusi);
- g) garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;

h) eseguire la pulizia costante dell'area di pertinenza;
i) garantire la reperibilità h24 tutti i giorni compresi i festivi al ricevimento dei cani catturati;
l) il carteggio relativo agli affidamenti verrà inviato al Responsabile del Settore Polizia Locale ogni mese, per le verifiche del caso;
m) la formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico. Il responsabile del canile, o l'incaricato del Comando Polizia Locale, trasmette entro tre giorni l'atto di adozione al Comune e alla ASSL presso la quale è registrato il cane; quest'ultima aggiorna la variazione anagrafica nella banca dati regionale. L'adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dalla legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l'interessato abbia formalmente rinunciato all'adozione), l'affidamento temporaneo diventa automaticamente definitiva e l'affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato. L'ASSL dove è situato il canile, provvederà all'identificazione dei cani catturati mediante l'inoculazione di microchip e la ditta affidataria dovrà trasmettere all'ufficio Polizia Locale del Comune di Decimomannu una scheda contenente i seguenti dati:

- data e numero del verbale d'affidamento;
- i dati segnaletici dell'animale;
- numero microchip.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido.

La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali.

Il cane catturato verrà restituito al legittimo proprietario che ne faccia richiesta o venga successivamente identificato. In tal caso le spese dovute relative al periodo di permanenza dell'animale compresi gli eventuali interventi sanitari verranno addebitate al proprietario.

Per i cani entrati in canile rifugio nella disponibilità dell'Appaltatore e restituiti al proprietario, l'Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l'avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell'animale.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare entro 48 ore all'Ufficio Veterinario della ASSL Cagliari le generalità del proprietario al fine della modifica dei dati dell'anagrafe canina, nonché alle competenti autorità di vigilanza ai fini dell'applicazione della sanzione previste dalle vigenti norme.

ART. 5 - DECESSO DEI CANI RICOVERATI

In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione al Settore Polizia Locale e al Servizio Veterinario competente. Nell'esecuzione del servizio di trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato di incenerimento, l'appaltatore deve attenersi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

ART. 6 – AFFIDAMENTO A TERZI

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale entro 7 (sette) giorni dall'evento. In tal caso la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le necessarie vaccinazioni, sterilizzazione e non avrà nulla a pretendere dall'Ente per la riduzione degli introiti.

ART. 7 – DURATA E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto avrà durata di mesi 36 (trentasei), oltre a 6 (sei) per eventuale proroga tecnica.

L'importo a base d'asta è fissato in € 3,50 oltre I.V.A., per il costo giornaliero di ogni cane (comprensiva delle spese per medicinali), e in € 30,00 oltre I.V.A. per lo smaltimento e trasporto per ogni singola carcassa animale, per una spesa complessiva di euro € **112.042,50** oltre I.V.A.

In caso di proroga di 6 mesi per l'espletamento delle procedure di gara l'importo complessivo stimato è € **130.716,25** IVA esclusa.

Si precisa che l'importo sopra indicato è stato calcolato tenendo conto del numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell'attuale appaltatore sulla base del dato storico (anni in riferimento 2018, 2019 e 2020) del numero medio di cani deceduti in struttura in un anno.

Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo è determinato dal numero delle operazioni effettivamente svolte dall'appaltatore e contabilizzate.

Su tale prezzo il concorrente, in sede di gara, potrà esprimere offerte esclusivamente pari o al ribasso rispetto al prezzo unitario posto a base d'asta. Sono escluse offerte al rialzo.

Effettuata la contabilizzazione degli animali in struttura, il corrispettivo dell'appalto è determinato dal numero delle prestazioni moltiplicato per il prezzo unitario scaturente dall'applicazione del suddetto prezzo a seguito del ribasso dell'offerta aggiudicataria.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale). Gli importi suddetti sono compresi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null'altro potrà essere preteso dall'Appaltatore.

Non sono previste revisioni dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Art. 8 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del d.Lgs 50/2016.

ART. 9 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed in particolare a quanto disposto dal D. Lgs 81/08. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.4 c.4° ex Dlgs 626/94, così come modificato e/o integrato dal D.lgs 81/08 e smi. In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri dell'appaltatore con proprie attrezzature utilizzate per l'esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/08.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per quanto non espressamente citato si rimanda all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia dovrà essere costituita secondo le modalità indicate dal citato articolo 93 del Codice.

La garanzia deve essere presentata in originale completa di:

- generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata;

La garanzia deve inoltre prevedere:

- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- la rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva. indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Cagliari.

La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio dello stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito e sarà svincolata in conformità alle norme di legge vigenti.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di proporre azioni per ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora nel corso del rapporto contrattuale, venga parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento dello stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 11 - RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI

La ditta aggiudicataria del servizio in argomento, solleva il Comune da ogni responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

I compensi spettanti per effetto dell'appalto, corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero, nonché per lo smaltimento e trasporto di carcasse, verranno erogati con cadenza mensile entro 30 gg dalla presentazione dei prospetti riepilogativi circa la presenza dei cani ed ogni altra indicazione necessaria, e di regolare fattura emessa a norma di legge. La fattura dovrà riportare le indicazioni sulle modalità di accredito dell'importo indicato secondo le norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);
- la data di entrata e di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

Sarà cura del Settore Polizia Locale del comune di Decimomannu verificare la posizione contributiva della ditta, richiedendo agli enti previdenziali e assicurativi il relativo documento (DURC).

ART. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI

Al servizio veterinario della ASSL di Cagliari è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa la corrispondenza tra quanto indicato nei registri di entrata e uscita dei cani con i verbali dell'esito di cattura. Verranno, inoltre, effettuate visite periodiche per accertare l'esistenza in vita degli animali custoditi e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

La ditta aggiudicataria invierà all'Amministrazione con cadenza annuale una relazione dettagliata sull'attività svolta in adempimento al presente contratto.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Costituisce causa unilaterale di risoluzione la contestazione da parte del Comune o della ASSL, di addebiti gravi, inerenti la conduzione del canile o la salute degli animali ivi ricoverati o la qualità del servizio svolto, o di violazioni a norme di legge.

L'Amministrazione Comunale, comunicherà mediante PEC, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo.

La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata mediante PEC di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o ritardi nei trasporti).

Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel presente capitolato, si applica la penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dell'eventuale danno erariale cagionato all'Amministrazione.

In caso di rifiuto o omissione momentanei nell'esecuzione di una o più delle attività oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti sanzioni economiche:

- per ogni singolo rifiuto o omissione € 500,00 (cinquecento/00);
- in caso di reiterazione € 1.000,00 (mille/00).

La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti nel corso del rapporto contrattuale.

Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per iscritto relativa a omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Comune può dar corso alla risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di risarcimento degli eventuali danni subiti.

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso con lettera raccomandata, medesima procedura è adottata per la risoluzione contrattuale.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme al Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l'anno.

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Decimomannu dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G. comunicato dal Committente.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono tutte a carico dell'Appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. sul compenso dovuto all'Appaltatore, se e in quanto dovuta, che resta a carico del Committente.

ART. 18 – ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le clausole pattizie relative al "Protocollo di intesa per l'adozione e l'utilizzo dei patti di integrità tra Regione Autonoma della Sardegna Anci Sardegna e Transparency International Italia", sottoscritto dalla Regione Sardegna in data 15 giugno 2015.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE F.F.
Dott. Donatella Garau